



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10735 del 2020, proposto da Associazione Centro di Servizio per il Volontariato "Csv Sardegna Solidale Odv", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Pisano, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

contro

Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Clarich, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

nei confronti

C.I.F. - Centro Italiano Femminile Regionale della Sardegna, Gvv Sardegna - Gruppi Volontariato Vincenziano della Sardegna, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Aido - Gruppo Comunale "Mario Fodde" Odv, A.I.S. - Associazione Interprovinciale di Solidarietà Don Ignazio Garau, Amici Senza Confini Odv,

Amico del Senegal Batti 5 Odv, Amicizia Sardegna Palestina Odv, Ascolto, Fraternità della Misericordia Cagliari, Il Bello delle Donne, Impegno Rurale, Protezione Civile Jerico, La Bottega del Mondo, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Protezione Ambientale Flora e Fauna, Primavera, San Leonardo Bidda Noa, Tdm 2000, Volontari Don Bosco, Volontari Protezione Civile - Avpc Ittiri, Avis Comunale Bitti, Avis Comunale Nuoro, Avis Comunale di Perfugas, Avis Provinciale Nuoro, A.V.O.S. Volontari del Soccorso - Bono, Casa di Prometeo, Centro Culturale e di Alta Formazione Onlus, Centro di Ascolto Mario Sogus, Centro Studi Giuseppe Guiso, Cif Comunale Tempio Pausania, Confraternita di Misericordia di Assemini, Volontari Ospedalieri - Avo Isili, Croce Verde Pubblica Assistenza Isili Odv, Domus Oristano Odv, Ciao Guagljò, By Rago O.D.V., Io e Te Insieme, “La Coccinella Terralba Odv, Libera Associazione Volontari del Soccorso – Livas, Ma. Si. Se., O.S.V.I.C (Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano), Odv Solidarietà Sanbasilese, P.I.V. - Pronto Intervento Sanluri, “Possibilmente Onlus, Prociv Augustus, Prociv-Arci Gavoi Odv, Prociv Italia Odv, Sos - Associazione Volontari del Soccorso Assistenza e Protezione Civile Città di Quartu Sant'Elena, Avl - Associazione Volontari Lanusei Odv, Vab Terrarrubia – Volontari della Protezione Civile Vigilanza Antincendi Boschivi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Tack, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

per l'annullamento

- del provvedimento, prot. n. 122/2020, recante declaratoria di inammissibilità della Manifestazione di Interesse presentata dall'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV, recante data del 28 ottobre 2020;
- di ogni verbale e/o atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati di estremi ignoti poiché non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente;
- ovvero, in subordine, per la condanna dell'Organismo nazionale di controllo sui

CSV, all'integrale risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'associazione ricorrente ha adito l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali l'amministrazione resistente ha dichiarato l'inammissibilità della Manifestazione di Interesse, presentata dalla stessa in data 15 luglio 2019 ai fini dell'accreditamento quale Centro servizio per il volontariato (CSV) per la Sardegna, in quanto

proveniente da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 101 comma 6 del D.lgs. 3 luglio

2017, n. 117 del Codice Terzo Settore e dell'art. 3, c.1 lett. A) della procedura medesima.

Premetteva, in punto di fatto, che l'associazione era l'ente risultante dalla trasformazione del Comitato Promotore per l'istituzione e la gestione del Centro di servizio per il volontariato

“Sardegna Solidale” (iscritta al n. 2819 del Registro generale del Volontariato in essere

presso la Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna e al n. 284 del

Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato) formalmente vincitore

dal 1998 del bando per l'istituzione e la gestione del Centro di servizio per il volontariato per la Regione Sardegna.

Allegava, quindi, che con lettera di trasmissione del 15 febbraio 2019, a firma del Segretario Generale della Fondazione ONC Organismo nazionale di controllo sui CSV, era stata invitata a partecipare alla Procedura di valutazione e accreditamento ai sensi dell'art. 101, comma 6 del D.lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore, in qualità di Ente istituito ai sensi del D.M. 8 ottobre 1997, ai fini dell'accREDITAMENTO quale CSV.

Manifestazione d'interesse, comprensiva degli allegati previsti, che veniva tempestivamente trasmessa dalla ricorrente alla Fondazione ONC attraverso posta elettronica certificata in data 15 luglio 2019.

Tuttavia, nonostante avesse fornito tutta la documentazione necessaria alla verifica dei presupposti di legge e di fatto per ottenere la delibera positiva di accREDITAMENTO, rispondendo peraltro a ogni sollecitazione di integrazione documentale, l'amministrazione resistente adottava il provvedimento di inammissibilità impugnato.

Deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

- 1) *“Difetto di motivazione – nullità insanabile”* per totale assenza di motivazione;
- 2) *“Travisamento/errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dell'art. 101, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – violazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), e comma 4, nonché dell'art. 8 della procedura di accREDITAMENTO. Contraddittorietà e illogicità del dispositivo”* attesa la piena legittimazione sostanziale e formale della ricorrente ad ottenere l'accREDITAMENTO secondo la procedura prevista dall'art. 101 comma 6 del Codice del Terzo settore e dagli articoli 3 e 8 della delibera della Fondazione ONC del 6 febbraio 2019 e la conseguente ammissibilità della Manifestazione di interesse presentata in data 15 luglio 2019.

La Fondazione ONC resistente, infatti, aveva totalmente travisato i risultati dell'istruttoria, non essendosi limitata a verificare che l'Associazione ricorrente,

come dimostrato, non era altro che il soggetto originariamente istituito CSV per il territorio sardo ed allora denominato “Comitato Promotore per l’istituzione e la gestione del Centro di Servizio per il volontariato “Sardegna Solidale”.

Si costituiva in giudizio la Fondazione ONC – Organismo Nazionale di controllo sui Centri di

Servizio per il Volontariato deducendo, *ex adverso*, che nel corso di tutta l’istruttoria aveva più volte richiesto chiarimenti alla associazione ricorrente rappresentando che “*in sede*

di verifica di ammissibilità ai sensi dell’articolo 4 della Manifestazione di interesse, sembra

emergere una non coincidenza fra il soggetto gestore del CSV ai sensi del decreto del Ministro del

tesoro 8 ottobre 1997 nell’ambito territoriale Sardegna (Associazione La Strada ODV, C.F.

92027750923), legittimato, ai sensi dell’art. 101, comma 2 d.lgs. 117/17 e dell’art. 3, comma

1, lett. a) della procedura, ad essere valutato ai fini dell’accreditamento, e il soggetto che ha

effettivamente presentato la manifestazione (Associazione Centro di Servizio per il Volontariato

Sardegna Solidale ODV, C.F. 92254330928”.

Nonostante le molteplici sollecitazioni dell’amministrazione resistente al deposito della documentazione comprovante il rapporto giuridico eventualmente successorio tra l’originaria Associazione La Strada ODV e la ricorrente stessa - la quale aveva rappresentato testualmente che “*in vista dei cambiamenti previsti dal D.Lgs. 117/2017 per la gestione dei CSV i soci del “Comitato promotore del Centro di Servizio Sardegna Solidale” hanno deliberato di trasformare il Comitato in Associazione, adottando un nuovo testo di statuto sociale e assumendo la*

denominazione sociale di “Associazione centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale ODV” - quest’ultima provvedeva in più occasione al deposito di cospicua documentazione dalla quale tuttavia non emergeva la trasformazione giuridica.

Infine, in data 29 novembre 2019 la ricorrente trasmetteva un documento denominato *“Estratto del verbale dell’assemblea straordinaria del comitato promotore del CSV Sardegna Solidale – Cagliari, 20 giugno 2019”* con il quale sarebbe stata deliberata la trasformazione del Comitato Promotore nell’associazione odierna ricorrente.

Tale documento, tuttavia, oltre che essere incompleto, era privo di qualsivoglia timbro, attestazione o altro che ne potesse attestare l’autenticità, e non costituiva documento formale di trasformazione.

Di contro, con nota del 13 dicembre 2019, prot. n. 60, richiedeva alla ricorrente l’atto costitutivo e lo Statuto del Comitato Promotore, ma la stessa trasmetteva quest’ultimo in data 8 gennaio 2020 dal quale addirittura si evinceva, tra l’altro, che il Comitato Promotore, al di là della sua denominazione, aveva già la forma giuridica di un’associazione per cui non aveva senso logico, prima ancora che giuridico, la trasformazione di un’associazione in un’altra associazione.

Come ulteriore approfondimento istruttorio, infine, con nota del 17 febbraio 2020, prot. n. 11, richiedeva testualmente l’atto di trasformazione dell’Associazione Comitato Promotore in Associazione, ma la ricorrente nuovamente trasmetteva il medesimo estratto del verbale del 20 giugno 2019 inidoneo a provare detta trasformazione.

All’esito dell’istruttoria espletata, mediante il provvedimento impugnato comunicava quindi alla ricorrente l’inammissibilità della propria manifestazione di interesse in quanto presentata da un soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 101, comma 6, del d.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) della procedura (doc. 12).

Quanto al dedotto vizio del provvedimento impugnato per difetto di motivazione,

rilevava che la motivazione era per *relationem*.

Intervenivano altresì in giudizio, *ad adiuvandum*, le numerose parti di cui in epigrafe.

Le parti, mediante deposito di memorie, argomentavano *funditus* le proprie posizioni.

All'udienza del 15 luglio 2022 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato perché palesemente infondato.

Ai sensi dell'art. 74 c.p.a. – secondo cui “*Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata*” - deve rilevarsi che agli atti del procedimento amministrativo al vaglio, nonché agli atti del presente giudizio, non risulta infatti essere stato depositato l'atto formale mediante il quale possa aversi prova certa della trasformazione dell'originario comitato in associazione.

L'estratto del verbale del 20 giugno 2019, ove si legge la deliberazione all'unanimità della citata trasformazione, non può infatti dirsi documento probatorio avente data certa, né risulta completo della firma del verbalizzante.

Tutto ciò nonostante l'espressa eccezione, sia nel procedimento sia nel presente giudizio, in tal senso opposta dalla parte resistente, la quale per un verso aveva testualmente appunto eccepito che “*Tale documento, tuttavia, oltre che essere incompleto, è privo di qualsivoglia timbro, attestazione o altro che ne possa attestare l'autenticità e non costituisce documento formale di trasformazione*”; per altro verso, più volte la medesima aveva in sede istruttoria richiesto l'esibizione dell'atto formale di trasformazione.

Era quindi onere di parte ricorrente provvedere al deposito quantomeno nel presente giudizio di copia del verbale autentico munito di data e firma del

verbalizzante, e non già nuovamente l'estratto del verbale, peraltro non accompagnato da alcuna attestazione di autenticità.

Ne consegue, in sostanza, che mancando la prova in atti della "continuità" soggettiva dell'originario comitato nella ricorrente associazione, risulta nel merito destituito di fondamento il ricorso proposto.

Né merita accoglimento il dedotto difetto motivazionale atteso che, sia in sede procedimentale sia durante tutto lo svolgimento del presente giudizio, parte ricorrente ha avuto piena contezza di quale fosse l'unico "anello mancante" – ossia l'atto formale di trasformazione in associazione - ai fini dell'accoglimento della manifestazione di interesse presentata, e ciò nonostante ha perseverato nel mancato deposito di quest'ultimo.

In definitiva, in ragione di quanto sinteticamente esposto il ricorso deve essere rigettato perché palesemente infondato.

Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e l'esito del giudizio, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo – in favore della Fondazione resistente in base al principio della soccombenza.

Spese di lite compensate quanto ai restanti rapporti processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché palesemente infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Fondazione resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Spese di lite compensate quanto ai restanti rapporti processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO